



COMUNE DI ROSATE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

art. 3 commi 55, 56 e 57 Legge 244/2007 come modificata dall'art. 46 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 09.12.2008

Modificato con deliberazione G.C. n. 169 del 9.12.2008

Modificato con deliberazione G.C. n. 69 del 12.05.2009

INDICE E SOMMARIO

ARTICOLO 1 - Finalità del Regolamento

ARTICOLO 2 - Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi

ARTICOLO 3 - Estensione

ARTICOLO 4 – Limite massimo per la spesa annua

ARTICOLO 5 – Avviso di selezione

ARTICOLO 6 – Procedura di selezione

ARTICOLO 7 - Formalizzazione e durata dell'incarico

ARTICOLO 8 - Esclusioni

ARTICOLO 9 - Pubblicità degli incarichi conferiti

ARTICOLO 10 - Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'Ente: lavoro subordinato

ARTICOLO 1 - Finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa o di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come, per ultimo, modificato dall'art. 46 della legge 6 agosto 2008, N. 133. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, dai dirigenti o responsabili di servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale, con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica;

Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata dal dirigente o responsabile ivi indicato;

Le disposizioni del presente Regolamento sono emanate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244, commi 55 e 56, come sostituiti dall'art.46 della Legge 6 agosto 2008, N° 133.

ARTICOLO 2 - Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi.

Gli incarichi di cui alla precedente art. 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;
- i soggetti incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula;
- i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nel provvedimento di incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
- i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;
- gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative. Da esse si può prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza;
- gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati secondo le modalità previste dalla legge;
- il limite massimo della spesa annua per incarichi è fissato nel bilancio di previsione;
- in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo;

ARTICOLO 3 - Estensione.

Le società in house debbano osservare i principi e gli obblighi fissati in materia nella presente deliberazione, nonché i criteri per il controllo dell'ente sull'osservanza delle regole da parte delle medesime società.

ARTICOLO 4 - Limite massimo per la spesa annua.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 56 citato, come modificato dal citato art. 46, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.

Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione.

Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.

ARTICOLO 5 - Avviso di selezione.

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità negli incarichi, il Responsabile competente predispone, di norma, un avviso di selezione contenente:

1. l'oggetto dell'incarico;
2. specifici requisiti culturali e professionali richiesti;
3. il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
4. il compenso previsto;
5. il termine per la presentazione della domanda e dei curricula allegati;
6. i criteri di selezione che saranno adottati dall'Ente.

L'avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, salvi i casi di comprovata urgenza per i quali detto termine può essere ridotto alla metà.

Per l'ammissione alla selezione, sarà necessario:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione;
- d) non avere procedimenti penali in corso;
- e) essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di affidamento di incarichi di collaborazione che debbono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Anche in tale ultima ipotesi va accertata una specifica esperienza maturata nel settore dal soggetto destinatario dell'incarico.

ARTICOLO 6 - Procedura di selezione.

Il Responsabile competente procede alla valutazione in termini comparativi dei curricula presentati anche attraverso una Commissione.

La Commissione predisporrà una graduatoria dei candidati.

Il conferimento dell'incarico avverrà con provvedimento del Responsabile.

Per particolari tipologie di incarico, il Responsabile competente potrà disporre l'audizione dei candidati personalmente o davanti alla Commissione eventualmente costituita.

Per incarichi ricorrenti nell'arco dell'anno il Responsabile può procedere alla pubblicazione di avvisi finalizzati alla formazione di una graduatoria da utilizzare poi a seconda delle necessità.

ARTICOLO 7 - Formalizzazione e durata dell'incarico.

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- del compenso pattuito e le modalità di pagamento.

3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore

ARTICOLO 8 - Esclusioni.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal d.lgs. n. 113/2007 e dal d.lgs. n. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 c. 42 della L. n. 311/2004;
- b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- d) le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ARTICOLO 9 - Pubblicità degli Incarichi conferiti.

L'efficacia degli incarichi conferiti dal Comune è subordinata alla pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Ente.

L'avviso dovrà contenere, a norma del citato art. 3, comma 54:

- le generalità dell'incarico;
- l'oggetto dell'incarico;
- l'ammontare del compenso dovuto.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del Responsabile che ha proceduto a tale adempimento.

ARTICOLO 10 - Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'Ente: lavoro subordinato.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.